

Le indicazioni del Cndcec. Nell'organo di controllo va assicurata la presenza di un iscritto all'albo

## Revisione di qualità nel non profit Incarichi con garanzia di indipendenza e ad alto profilo

DI CHRISTINA FERIOZZI  
E LUCIANO DE ANGELIS

**N**egli enti non profit è sempre dovuta l'attività di vigilanza e la revisione contabile. Gli incarichi vanno svolti con garanzia di indipendenza, ad alto profilo professionale e non onorifico. Ed è necessaria la presenza di un iscritto all'albo dei dottori commercialisti all'interno dell'organo di controllo. Sono solo alcune delle direttive contenute nel documento del 16/2/2011, emanato dal Cndcec, dal titolo: «Il controllo indipendente negli enti non profit e il contributo professionale del dottore commercialista e dell'esperto contabile».

**La revisione professionale.** Il ruolo della revisione nell'impresa sociale è particolarmente importante poiché svolge funzione di tutela di tutti gli interessi convergenti nell'attività dell'ente, ossia donatori, stato, pubblica fede, collettività servita. Il controllo prescinde dalla sua obbligatorietà e richiede requisiti di indipendenza autonomia e professionalità. Sul primo punto il Cndcec fa riferimento alle proprie previsioni delle norme di comportamento del collegio sindacale (in particolare la n. 1.4) dello scorso 15/12/10. Per gli altri due aspetti si richiama, tra l'altro, la necessità della determinazione di un corrispettivo per l'attività di controllo basato sulle tariffe professionali (si veda *Italia Oggi* del 3/3/11). Il lavoro, poi, evidenzia che la particolarità dell'attività posta in essere dagli Enp, rispetto alle imprese comuni, richiede una professionalità specifica per i soggetti incaricati del controllo, che possono utilizzare le conoscenze tecniche pro-

prie della professione contabile, ma devono adeguarle alle diverse e specifiche esigenze e caratteristiche delle aziende in oggetto. Ne consegue che i componenti dell'organo di controllo devono disporre di requisiti quali professionalità e indipendenza che sul piano oggettivo, sono rinvenibili nell'ambito degli iscritti nel Registro dei revisori legali dei conti. Tuttavia, sottolinea il Cndcec, «alla luce delle caratteristiche e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti e per l'efficacia della sua azione si considera inoltre necessaria la presenza nell'organo di controllo delle competenze possedute dagli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili».

**Gli enti interessati.** Il controllo negli enti in discorso (associazioni, fondazioni, comitati, organizzazioni di volontariato, coop sociali, Ong) è obbligatorio quando la disciplina speciale o tributaria richiede la presenza di un soggetto indipendente incaricato di compiti di controllo; o lo statuto prevede la figura del collegio dei revisori o di altro organo monocratico o collegiale incaricato del controllo. Tuttavia, anche per sopperire alla man-

canza di norme codicistiche che prevedano la presenza di soggetti incaricati del controllo in tali enti e in pendenza della riforma del codice civile, sul tema, nel documento si propone di definire un «sistema modulare di controlli» che si basi sulle dimensioni del soggetto, presupponendo che al crescere delle stesse aumentino anche la complessità e l'impegno dell'attività di controllo. Per la valutazione delle dimensioni dell'ente si fa riferimento ai parametri stabiliti nell'art. 2435-bis c.c., con i criteri individuati nella tabella in pagina.

In merito agli importi identificativi dei ricavi, per gli Enp è consigliabile far riferimento al complesso dei proventi e delle entrate dell'esercizio. Mentre per le modalità di svolgimento dei controlli, il Cndcec fa sempre riferimento alle previsioni delle norme di comportamento e suggerisce, laddove non previsto diversamente, di affidare l'incarico di revisione contabile al medesimo soggetto a cui è affidata l'attività di vigilanza, redigendo così una relazione unica.

### LE RACCOMANDAZIONI PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Requisiti	Attività di vigilanza	Revisione contabile
Enp che non superano per 2 esercizi consecutivi o nel primo esercizio di attività due dei tre parametri previsti dall'art. 2435-bis. c.c., ridotti della metà	Organo monocratico	Organo monocratico
Enp che superano per 2 esercizi consecutivi o nel primo esercizio di attività almeno due dei tre parametri previsti dall'art. 2435-bis. c.c., ridotti della metà e che non superano due dei tre parametri previsti dall'art. 2435-bis. c.c.	Organo collegiale	Organo collegiale
Enp che superano per 2 esercizi consecutivi o nel primo esercizio di attività almeno due dei tre parametri previsti dall'art. 2435-bis. c.c.	Organo collegiale	Revisore (Società di revisione)

